

*Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)*



CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

INDICE:

ART. 1 – OGGETTO.....	PAG 4
ART. 2 – CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI.....	PAG 4
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI.....	PAG 5
ART. 4 – NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	PAG 5
ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE	PAG 6
ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI.....	PAG 6
ART. 7 – PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI.....	PAG 7
ART. 8 – PERSONALE.....	PAG 7
ART. 9 – DURATA E RECESSO.....	PAG 7
ART. 10 – RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE.....	PAG 8
ART. 11 – PATRIMONIO DELL'UNIONE	PAG 8
ART. 12 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA.....	PAG 8
ART. 13 –CONTROVERSIE	PAG 9
ART. 14 – NORMA DI RINVIO.....	PAG 9
ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI.....	PAG 9

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI COMPITI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL PERSONALE E DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.

L'anno duemilaotto, addì 31 del mese di dicembre con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

I COMUNI DI :

1. **ARGELATO:** rappresentato dal Sindaco **Sig. Luigi Pasquali**, nato a Argelato (Bo) il 20.12.1958, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Argelati n. 4, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 12/12/2008 (codice fiscale 00968810374);
2. **BENTIVOGLIO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Vladimiro Longhi**, nato a Bologna (BO) il 06/02/1956, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza della Pace n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 26/11/2008 (codice fiscale 80008130371);
3. **CASTELLO D'ARGILE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Massimo Pinardi**, nato a Cento (FE) il 09.11.1969, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Gadani n. 2, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 12/12/2008 (codice fiscale 80008210371);
4. **CASTEL MAGGIORE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Marco Monesi**, nato a Bologna (BO) il 25/4/1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26/11/2008 (codice fiscale 00819880378);
5. **GALLIERA:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Giuseppe Chiarillo**, nato a Accettura (MT) il 05.05.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Piazza Eroi della Libertà, n. 1, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 11/12/2008 (codice fiscale 01040680371);

6. **PIEVE DI CENTO:** rappresentato dal Sindaco Sig.ra **Milena Correggiari**, nata a Pieve di Cento (BO) il 03.10.1955, domiciliato per la carica presso la sede comunale, P.zza Andrea Costa n. 17, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 27/11/2008 (codice fiscale 00470350372);
7. **SAN GIORGIO DI PIANO:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Valerio Gualandi**, nato a Portomaggiore (FE) il 16.10.1952,, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via della Libertà, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 13/12/2008 (codice fiscale 01025510379);
8. **SAN PIETRO IN CASALE:** rappresentato dal Sindaco Sig. **Alessandro Valenti**, nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede comunale, Via Matteotti n. 154, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 24/11/2008 (codice fiscale 80062730371);

E

L'UNIONE RENO GALLIERA, costituita con atto Rep: 26055/10744 in data 9 giugno 2008 e rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. **Alessandro Valenti** nato a Roma (RM) il 16/7/1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, Via dell'Artigiano, 4/4 - 40016 San Giorgio di Piano il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione della delibera di Consiglio dell'Unione n. 23 del 15/12/2008 (P.I. e codice fiscale 02855851206);

PREMESSO

- che in data 9/6/2008 Rep.26055/10744 a rogito notaio Tosi è stata costituita **l'Unione Reno Galliera** tra i Comuni di: Argelato, Bentivoglio, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Centro, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, ai sensi del vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, e sottoscritto il relativo Statuto;
- che i citati comuni aderenti all'Unione Reno Galliera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata mediante conferimento alla medesima, le funzioni inerenti la

gestione del personale e del Nucleo di Valutazione con le deliberazioni consiliari soprarichiamate;

- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi degli articoli 30 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000, degli articoli 10 e 11 della L.R. 10/08, nonché dell'articolo 7 dello Statuto dell'Unione, ha per oggetto il conferimento all'Unione di funzioni, compiti e attività relativi all'amministrazione e gestione del personale.
2. La presente convenzione disciplina altresì la gestione associata delle funzioni inerenti il Nucleo di Valutazione per lo svolgimento dei compiti previsti dal Dlgs n°286/99.
3. La gestione associata delle succitate funzioni meglio di seguito specificate persegue l'obiettivo dell'ottimale svolgimento delle medesime sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di assicurare l'unicità della conduzione e la semplificazione secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 - CONTENUTO DELLE FUNZIONI E SERVIZI CONFERITI

1. L'ufficio personale unificato assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
 - Previdenza e contributi;
 - Elaborazione di un piano formativo in forma associata;
 - Gestione procedure selettive dall'esterno;
 - Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione:
 - Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro
 - Mobilità e sviluppo professionale
 - Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro
 - Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi)
 - Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere.

- Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti.
2. Ricorrendone i presupposti giuridici e subordinatamente alla volontà delle Amministrazioni aderenti, l'Ufficio Unificato potrà svolgere le funzioni di contrattazione decentrata territoriale mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale e di contrattazione decentrata, per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari, recanti le linee d'applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali.
 3. Le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non espressamente rimesse alla contrattazione collettiva, sono adottate dall'Ufficio associato e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.

ART. 3 - FUNZIONI E COMPITI DI COMPETENZA DELLE GIUNTE E DEI CONSIGLI DEI SINGOLI COMUNI

1. Restano in capo ai Comuni aderenti all'Unione le politiche di gestione del personale e l'adozione dei correlati atti decisionali d'impegno e di disposizione delle risorse finanziarie ed umane possedute che, nel rispetto delle prerogative di legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro, appartengono alla competenza degli organi di direzione politica o dei dirigenti/responsabili nella loro qualità di "datore di lavoro".
2. Resta in ogni caso l'obbligo del Servizio Associato, in merito alle competenze di cui al presente articolo, di fornire ai Comuni l'assistenza e il supporto sotto il profilo giuridico e contabile e la necessaria consulenza anche nella redazione degli atti.

ART. 4 – NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione espleta le seguenti funzioni:
 - a) valutazione delle prestazioni dei responsabili delle strutture degli Enti anche ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato.
 - b) predisposizione di indicatori di riferimento .
 - c) supporto ai dirigenti/responsabili per la predisposizione di metodologie di valutazione omogenee
 - d) ogni altra funzione demandata dalla legge o dai Contratti Collettivi di Lavoro, e, in particolare, l'effettuazione di accertamenti preventivi in ordine alla eventuale disponibilità di risorse aggiuntive e risparmi di gestione per la costituzione del fondo contrattuale per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività.

3. Per l'espletamento delle suddette funzioni il Nucleo di Valutazione dispone di una sede presso ognuno degli Enti convenzionati ove si riunisce di norma almeno 4 volte in un anno e comunque a richiesta delle singole amministrazioni.
4. Il Nucleo di Valutazione riferisce periodicamente al Sindaco con relazioni scritte in coincidenza con i report periodici di gestione.
5. Il nucleo di valutazione intercomunale è nominato con provvedimento della Giunta dell'Unione e successiva ratifica mediante deliberazione delle rispettive Giunte Comunali. E' composto da un solo componente scelto tra persone estranee alle Amministrazioni aderenti dotate di idonee e comprovate esperienze professionali in materia di organizzazione, tecniche di valutazione e controllo di gestione.
6. All'interno del singolo Ente il Segretario Comunale, in applicazione dell'art. 97 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, assicura il collegamento tra il soggetto esterno e l'Amministrazione fornendo al Nucleo tutti gli elementi utili al fine dell'attività di valutazione dei Responsabili e partecipando al processo di valutazione degli stessi, se esplicitamente richiesto dall'Amministrazione.

ART. 5 - AMBITO TERRITORIALE

1. L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.

ART. 6 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione e dell'art 11 della Legge Regionale n° 10/08 Il conferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni.
2. Fatto salvo ciò che è previsto nell'art. 3, i compiti e le funzioni che per legge spettano ai Consigli Comunali sono esercitati dal Consiglio dell'Unione e le funzioni della Giunta Comunale sono esercitate dalla Giunta dell'Unione.
3. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, , ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
4. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 7 - PERIODICITA' E CONTENUTI DELLE INFORMAZIONI AI COMUNI

1. Ai sensi degli artt. 7 comma 2 lett e) e dell'art 25 comma 2 dello Statuto l'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
2. Viene assicurata inoltre la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, il Responsabile del servizio fornisce ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità contrattuali o legislative, con cadenza almeno trimestrale.

ART. 8 – PERSONALE

1. Con atti di Giunta, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, l'Unione definisce la dotazione di personale assegnata al servizio individuando altresì le modalità di copertura dei posti previsti.
2. Ai sensi dell'art.27 dello Statuto, nello svolgimento delle attività conferite, l'Unione si avvale di norma di proprio personale dipendente a tempo indeterminato, ovvero attiva autonomamente altre tipologie di rapporti di lavoro dipendente o autonomo qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. A tale fine gli Enti aderenti alla presente convenzione si impegnano ad attivare le procedure di trasferimento diretto del personale già impiegato presso il servizio associato, secondo la disciplina dell'art. 31 D.Lgs 165/2001 "*Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività*" e nel rispetto delle procedure di concertazione sindacale. Nelle more del trasferimento si intendono confermati i provvedimenti di assegnazione funzionale all'Unione dei dipendenti in comando.

ART. 9 – DURATA E RECESSO

1. In accordo con l'art.5 dello Statuto dell'Unione, la durata della convenzione è a tempo indeterminato.
2. Il recesso dalla presente convenzione può essere deliberata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto il Comune provvede d'intesa con l'Unione a regolare gli eventuali profili organizzativi e successori.

3. L'Unione, in coerenza con l'art. 7 comma 5 dello Statuto, con la delibera consigliare di presa d'atto della revoca, verifica il permanere delle condizioni della maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva ai fini del permanere della gestione associata della funzione e del servizio.
4. Ogni Comune, con le modalità indicate nello Statuto, può recedere unilateralmente dall'Unione. Tale eventualità provoca la contestuale decadenza della presente convenzione.

ART. 10 - RAPPORTI FINANZIARI TRA COMUNI E UNIONE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria ed approva e gestisce il proprio bilancio secondo la normativa vigente.
2. I Comuni aderenti alla convenzione partecipano alla copertura delle spese complessive dell'Unione sulla base di una percentuale determinata con l'utilizzo di criteri specifici che caratterizzano i vari servizi gestiti in forma associata.
3. Nella deliberazione di approvazione del bilancio di previsione viene individuata sia la percentuale di partecipazione complessiva, per ciascun Comune aderente, sia i criteri utilizzati per l'individuazione della stessa.

ART. 11 – PATRIMONIO DELL'UNIONE

1. I Comuni aderenti alla convenzione si impegnano a trasferire, a titolo gratuito, all'Unione tutte le attrezzature ed i beni mobili ed immobili necessari allo svolgimento dell'attività di cui alla presente convenzione.
2. L'Unione pertanto costituirà un proprio patrimonio iniziale e provvederà all'aggiornamento dello stesso e dei relativi inventari.

ART. 12 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Reno Galliera per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.
2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato anche ubicati presso i poli comunali devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.
4. L'Unione Reno Galliera si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.
5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.
6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.
7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.
8. L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da un disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate all'organo giurisdizionale competente.

ART. 14 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ARGELATO

Il Sindaco

Luigi Pasquali

COMUNE DI BENTIVOGLIO

Il Sindaco

Vladimiro Longhi

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Il Sindaco

Massimo Pinardi

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Il Sindaco

Marco Monesi

COMUNE DI GALLIERA

Il Sindaco

Giuseppe Chiarillo

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Il Sindaco

Milena Correggiari

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Il Sindaco

Valerio Gualandi

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Il Sindaco

Alessandro Valenti

UNIONE RENO GALLIERA

Il Presidente

Alessandro Valenti